



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

BEVILACQUA (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

BEVILACQUA (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 316/2019/PRSE del 25 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 316/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2019

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Elena BRANDOLINI | Presidente f.f. |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Francesca DIMITA | Primo Referendario |
| Maristella FILOMENA | Referendario Relatore |
| Marco SCOGNAMIGLIO | Referendario |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le “*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016*”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Bevilacqua (VR);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. n. 40/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Bevilacqua (VR). Tenuto conto della delibera della Sezione n. 281/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Bevilacqua (VR) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emerse alcune difformità.

Con nota prot. Cdc n. 7355 del 12/06/2019 il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto osservazioni di risposta con nota prot. n. 3635 – 25/06/2019 acquisita agli atti del fascicolo di controllo con prot. n. 7535 – 25/06/2019. Le risultanze dell’istruttoria ed i rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore nell’odierna adunanza ed il Collegio si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una*



relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" - di seguito denominato "Questionario" - redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti "[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*", come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Bevilacqua (VR) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

1.1 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

In sede istruttoria sono state compiute le seguenti valutazioni. In merito all'accantonamento relativo al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (nel prosieguo FCDE), all'interno della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016 è riportato: *"L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. per un importo pari ad € 11.800,00. Le tipologie di entrate considerate nel calcolo del F.C.D.E. sono: TARI, accertamenti ICI, proventi da violazioni al C.D.S., fitti*

attivi, rette scolastiche. Da una verifica effettuata si attesta la congruità dell'importo accantonato determinato da un'analisi dei residui attivi da riportare e da verifiche extracontabili per le entrate che negli anni 2012 - 2013 sono state accertate per cassa."

Al punto 1.5.1 del questionario viene dichiarato, diversamente, di aver applicato, nella determinazione a consuntivo del FCDE rispetto ai residui, il criterio semplificato introdotto dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015, con il quale è stato modificato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. La costituzione del fondo attraverso il metodo semplificato prevede le seguenti operazioni:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti*
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*

L'accantonamento nel rendiconto 2015 era di € 14.000,00, la previsione definitiva del FCDE nel bilancio di previsione 2016, rilevabile dal prospetto "Conto del bilancio - Gestione delle spese", contenuto negli schemi presenti nella Banca dati BDAP era di € 17.400,00. Il risultato della formula sopra riportata, tuttavia, fornisce sulla base dei dati rilevati in BDAP un valore pari a € 31.400,00.

Al punto 1.7.2.1b del questionario è annotato che "il FCDE non è stato ridotto perché non sono stati eliminati crediti che rientravano nel calcolo del fondo stesso".

Gli effetti inoltre sui valori di riferimento, dovuti ad eventuali utilizzi, a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti avvenuti nel tratto temporale finanziario di interesse non è rilevabile dai documenti in possesso della Sezione.

Tutto quanto sopra riportato evidenzia una sottostima del FCDE, pertanto si è proceduto ad approfondimento istruttorio, chiedendo all'ente di dare dimostrazione della congruità del fondo accantonato, nel rispetto del calcolo semplificato previsto dalla normativa ovvero di indicare la metodologia applicata.

L'ente ha rappresentato che : "Al termine dell'esercizio 2016 si è provveduto a verificare le entrate di ciascuna tipologia soggette alla determinazione del fondo (IMU/ICI da accertamenti, TARI, sanzioni per violazioni al C.D.S., fitti attivi, rette scolastiche) provenienti dagli esercizi precedenti (2015) e di nuova formazione (2016), al netto delle entrate manifestatesi fino al deposito dello schema di rendiconto 2016 avvenuto il 07/04/2017, procedendo quindi ad un aggiornamento generale del fondo crediti di dubbia esigibilità in base alla effettiva situazione dei crediti di dubbia esigibilità al '31/12/2016 definiti tali per situazioni storiche delle entrate degli ultimi 5 anni che hanno comportato difficoltà nella riscossione.

Va sottolineato che l'ammontare dei residui attivi determina in parte l'ammontare dello stock dei crediti soggetti al calcolo del FCDE così come sopra elencato per ciascuna tipologia di entrata.



Si evidenzia la congruità nella determinazione del fondo mediante il seguente prospetto riepilogativo:

| | |
|--|-----------------|
| - FCDE al 31/12/2015 | (+) €14.000,00 |
| - diminuzione del FCDE a seguito riscossioni nel corso dell'anno 2016 di crediti provenienti da esercizi precedenti, | (-) €10.657,04 |
| Totale FCDE aggiornato di entrate di provenienza 31/12/2015(=.) € 3.342,96 | |
| - integrazione del FCDE determinato sui nuovi crediti da riscuotere provenienti dall'esercizio 2016 | (+) € 8.457,04 |
| ACCANTONAMENTO AL FCDE al 31/12/2016 | (=) € 11.800,00 |

Tale accantonamento è stato calcolato in via prudenziale oltre al limite minimo della percentuale minima del 55% prevista dal Principio contabile (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) che sarebbe stato pari ad € 9.720,12”.

La risposta fornita non consente il superamento della criticità sopra evidenziata in quanto i valori numerici cui l'ente perviene non sono applicazione di nessuno dei due metodi alternativi previsti dalla norma (metodo semplificato - metodo ordinario), ne consegue una costituzione del valore del FCDE inadeguato a definire l'effettiva perdita di valore delle posizioni creditorie del Comune.

La dichiarazione “Tale accantonamento è stato calcolato In via prudenziale oltre al limite minimo della percentuale minima del 55% prevista dal Principio contabile (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) che sarebbe stato pari ad € 9.720,12”, consente inoltre di accertare comunque una sottostima del FCDE, in base alla seguente proporzione € 9.720,12 : X = 55 : 100 , se X = 17.672,95, ne consegue che 17.672,95 - 11.800,00 (FCDE a rendiconto 2016) = **5.872,95**.

L'abbattimento a cui viene fatto riferimento nella nota di risposta è consentito, dai principi contabili, solo in fase di accantonamento a bilancio di previsione e non nel rendiconto, tale operazione inoltre comporta per l'Ente la “traslazione” negli esercizi successivi del relativo onere.

Tanto premesso il Collegio in assenza di evidenze documentali nel richiamare al doveroso rispetto delle norme e dei principi contabili si riserva ogni ulteriore approfondimento nell'analisi degli esercizi finanziari successivi al 2016.

1.2 Entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria

Dal punto 1.6.1 del questionario si rileva una percentuale di riscossione delle entrate di competenza del 12,56% definito dal raffronto tra gli accertamenti di € 11.000,00 e le riscossioni di € 1.382,00, a fronte di un FCDE indicato nel rendiconto di € 4.100,00.

Alla richiesta di chiarimenti del magistrato istruttore l'ente ha motivato che: “La somma accertata è relativa ad avvisi di accertamento notificati nell'ultimo trimestre dell'esercizio: pertanto solo il 12,56% del totale è stato incassato entro il termine dell'esercizio; nei primi mesi del 2017 sono state introitate somme pari a un totale di



euro 5.573,00 arrivando così a coprire il 63,23% del totale degli avvisi notificati. In questi ultimi anni segnati da condizioni di criticità a livello economico nazionale, si sono riscontrate situazioni di criticità anche nel nostro territorio comunale con un aumento della difficoltà nella riscossione dei tributi comunali.

L'ufficio tributi sta tuttavia operando nel corretto modo per riscuotere i vari tributi intraprendendo le procedure per il recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento nelle modalità ordinarie.”

La difficile e bassa percentuale di riscossione a competenza delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria (nel 2017 pari al 63,23%), unitamente alla sottostima del FCDE a rendiconto ed all'accumulo di residui evidenzia una limitatissima vitalità gestoria, che protratta nel tempo può incidere sugli equilibri di bilancio e quindi sulla ricchezza collettiva dei cittadini del Comune di Bevilacqua.

1.3 Accumulo di residui attivi e passivi

Si è rilevato, dall'analisi dei dati contenuti nei prospetti “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate” e “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese” di cui agli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016 presente in BDAP, un accumulo di residui attivi dei primi quattro titoli dell'entrata e di residui passivi dei titoli I, II III. È stato chiesto all'ente di fornire dettagliata motivazione, attestando, in particolare per la parte capitale l'esigibilità degli stessi, secondo i cronoprogrammi predisposti in base ai principi in materia di armonizzazione. L'ente ha comunicato che: *“In merito al cumulo dei residui si relaziona quanto segue: Entrata:*

titolo I: trattasi di entrate tributarie gestite attraverso ruoli per la riscossione dei tributi comunali con scadenza entro l'esercizio, entrate riscosse per autoliquidazione addizionale comunale (In base al nuovo principio contabile, l'accertamento è stato calcolato per un importo non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento), fondo di solidarietà comunale in base al valore pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno nella sezione "Spettanze anno 2016". Nel 2017 gli incassi a residui del titolo I sono stati pari ad € 96.304,93;

titolo II: trattasi principalmente di trasferimenti a titolo di contributi per mutui accesi per la realizzazione di impianti sportivi ai sensi della L. n. 65 del 06/03/1987, e trasferimenti dalla Regione Veneto per la realizzazione di un progetto culturale rivolto alle scolaresche e alle associazioni locali ai sensi della D.G.R. V. N. 1028 del 23/03/2010, progetto realizzato nell'esercizio 2010. Questo contributo non risulta ancora essere stato incassato alla data di approvazione del rendiconto. Nel 2017 gli incassi a residui del titolo II sono stati pari ad € 26.608,28; risultano ancora da incassare dalla Regione Veneto € 38.250,00 che trattandosi di effettivi crediti vantati nei confronti dell'ente a seguito di regolare rendicontazione della spesa sostenuta, sono stati confermati a residui attivi in attesa di essere riscossi;

titolo III: trattasi di entrate derivanti da servizi pubblici accertate sulla base di idonea documentazione. Nel 2017 gli incassi a residui del titolo III sono stati pari ad € 17.251,03;



titolo IV: trattasi di trasferimenti in conto capitale da parte della Regione e della Fondazione Cariverona relativi a lavori realizzati e rendicontati, quindi crediti effettivi maturati al 31/12/2016, la cui riscossione si è manifestata nel corso del 2017 per il totale importo di € 105.000,00.

Spesa:

titolo I: trattasi di spese correnti relative ad obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2016. Va ricordato che per l'anno in esame la scadenza della seconda rata semestrale dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti è coincisa con la data del 02/01/2017 comportando quindi necessariamente il mantenimento in conto residui della somma da liquidare.

titolo II: trattasi di spese in conto capitale per lavori e forniture conclusi nell'anno 2016 ammontanti a complessivi € 49.910,62, provenienti dalla gestione competenza ed € 44.785,97 provenienti dalla gestione residui. Si precisa che la somma di € 35.488,84 proveniente dalla gestione dei residui è relativa a lavori di opera pubblica terminata nell'anno 2009 la cui fattura non è stata pagata perché la liquidazione era subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate della ditta subappaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 D.LGS 163/2006, mai presentate. Successivamente a seguito di fallimento della ditta esecutrice dei lavori e di presentazione della richiesta di liquidazione da parte del curatore fallimentare l'ufficio tecnico ha predisposto la determina di liquidazione autorizzando il pagamento della somma complessiva di € 35.488,84 con atto n. 143 del 07/12/2018, L'ufficio ragioneria ha provveduto all'emissione dei mandati di pagamento in data 07/12/2018.

titolo III: non sono presenti residui passivi né iniziali né finali.”

Per quanto riguarda la dichiarazione “In base al nuovo principio contabile, l'accertamento è stato calcolato per un importo non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento”, il Collegio nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che essa sia effettivamente riferibile alla tipologia di entrata, secondo la lettera del D.Lgs. n 118/2011 raccomanda un costante monitoraggio dei residui, peculiare attenzione nell'applicazione dei principi contabili nella fase dell'accertamento e dell'impegno, anche alla luce delle difficoltà di riscossione sopra evidenziate.

1.3 Cassa Vincolata

In continuità con quanto evidenziato nella Deliberazione n.281/2018/PRSE sul rendiconto 2015, permane la mancata apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa. Nelle note del questionario al punto 1.2.1.1 l'Ente precisa “all'1/1/2016 non sono presenti giacenze di cassa vincolata. L'argomentazione è stata sottoposta ad approfondimento istruttorio. L'ente ha rappresentato che: “Come precisato nella nota a pagina 11 del questionario, si comunica che alla data del 01/01/2016 non sono presenti giacenze di cassa vincolata così come al 31/12/2016 non si sono riscontrati incassi vincolati. La mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata al 01/01/2016 e l'assenza della cassa vincolata al 31/12/2016 sono dovute all'inesistenza di somme vincolate.”

Il Collegio ricorda il diverso trattamento contabile e l'incidenza sul sistema di bilancio



delle entrate vincolate, rispetto alle entrate alle quali è impresso un vincolo di destinazione alla spesa d'investimento, quali a titolo di esempio: alienazioni, oneri di urbanizzazione, trasferimenti senza vincolo di destinazione e così via.

L'art. 195 del D.Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L) prevede che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) - vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti - per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui - con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Si raccomanda, quindi, il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare:

- art 180 comma 3 lettera d) del D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

- art. 185 comma 2 lettera i) D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) il mandato di pagamento deve evidenziare il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

- art. 195 del D.Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.) gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

- Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10 La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, la novità introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali costituita dall'obbligo, "a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel richiamato principio applicato [..]."

- Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti. "Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata. [..]"

- Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.6 10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 "All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del



bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. [...]

Si richiama altresì la Deliberazione n 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, recante le Linee Guida per il rendiconto 2016.

1.5 Organismi partecipati in liquidazione o in corso di recesso

Con riguardo alle partecipazioni detenute dall'Ente, in sede istruttoria sono stati chiesti dettagli ed aggiornamenti, con particolare riferimento:

- a) alla *governance* attuata dall'Ente;
- b) ad eventuali ricadute, anche patrimoniali, sul bilancio dell'Ente;
- c) alla situazione delle cessioni/liquidazioni degli Organismi, per i quali il Consiglio comunale ha già deliberato.

L'ente ha comunicato che: *"Non sono previsti oneri o riflessi negativi, anche di natura patrimoniale sul bilancio comunale in quanto tutte le società partecipate hanno chiuso con un risultato positivo e non risultano partite passive da ripianare."*

L'Ente ha provveduto con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2017 ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute ex art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100, dando atto al punto 3) del deliberato "che nel corso del 2017 Cisiag spa ha affidato al Dott. Marco Ghelli dello Studio Righini di Verona, l'incarico per l'assistenza e consulenza per l'individuazione di un accordo con Acque Veronesi s.c.a.r.l. per la cessazione/liquidazione della società CISIAG SPA. Una volta in possesso di tutti gli elementi tecnici, economici e finanziari della predetta proposta., il CDA relazionerà all'Assemblea dei soci della società CISIAG SpA al fine di valutare la proposta formulata."

Con lo stesso provvedimento viene approvato l'allegato nel quale al quadro "02.02 Ricognizione delle società a partecipazione indiretta", è riportato che Cisiag spa ha una partecipazione pari all'8,41% in Acque Veronesi scarl precisando che il Comune di Bevilacqua ha una partecipazione indiretta dello 0,27%."

Il Collegio a fronte del permanere di partecipazioni indirette in compagini societarie in corso di liquidazione e di cessazione invita ad un attento e costante monitoraggio.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Bevilacqua (VR):

- accerta il non compiuto assorbimento delle criticità già accertate con delibera 218/2018/PRSE – rendiconto 2015, relativamente all'imputazione di residui attivi relativi a mutui;
- prende atto della composizione del FCDE nei termini di cui in motivazione;



- invita ad adottare ogni utile azione diretta a migliorare il reperimento delle risorse finanziarie ed il recupero delle capacità di riscossione;
- raccomanda il monitoraggio nella formazione e nella gestione dei residui attivi e passivi;
- raccomanda il costante monitoraggio degli Organismi partecipati in liquidazione o in corso di recesso e delle partecipazioni indirette in perdita e in liquidazione;
- si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.


DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bevilacqua (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2019.

Il Magistrato relatore

Maristella Filomena



Il Presidente f.f.

Elena Brandolini



Depositata in Segreteria il - 5 NOV. 2019

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

